

DELIBERA N. 46/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DAL GRUPPO LEGA NORD PADANIA IN PERSONA DELL'ON. DAVIDE CAPARINI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PLURALISMO POLITICO E DI OBIETTIVITA', COMPLETEZZA ED IMPARZIALITA' DELL'INFORMAZIONE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO l'esposto presentato in data 18 gennaio 2013 (prot. 2952) dal partito della Lega Nord Padania, in persona dell'On. Davide Caparini, con il quale è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla campagna elettorale per le elezioni politiche (provvedimento 4 gennaio 2013) da parte della Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. In particolare, il segnalante lamenta che in data 16 gennaio 2013, il TG1 (edizioni ore 13.30 e ore 20.00), il TG3 (edizioni ore 14.20 e ore 19.00) e il TGR edizione Lombardia (ore 14.00 e ore 19.30) nel riportare la notizia della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza presso la sede della Lega Nord a Milano e Torino in relazione all'inchiesta sulle quote latte, avrebbero commesso *“una grave violazione al principio della veridicità quanto alla completezza delle informazioni”* e sottolinea come, a suo giudizio, i direttori responsabili dei telegiornali menzionati non avrebbero tenuto un comportamento corretto ed imparziale *“esercitando, anche in forma surrettizia, una influenza negativa dell'immagine pubblica e della credibilità di Roberto Maroni e dei citati esponenti della forza politica Lega Nord Padania”*.

VISTA la memoria del 18 gennaio 2013 (prot. 3111) - inviata dalla società Rai radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità trasmessa in pari data (prot. 3000) - nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- tenuto conto della legittimità dell'esercizio del diritto d'informazione anche nel corso delle campagne elettorali, non può essere imputata ai *mass media* la circostanza dell'aver fornito una notizia, di accertato e notevole interesse pubblico, a meno che non se ne eccipisca la falsità;
- i contenuti informativi relativi alla vicenda delle quote latte e alle conseguenti indagini sono stati curati in maniera tale da contemperare la rilevanza della notizia, la presunzione di estraneità della Lega Nord e il diritto di replica da parte degli esponenti politici;
- nel corso di ogni singolo servizio contestato, come evidenziato anche dalla competente struttura aziendale, è sempre stato dato ampio e doveroso spazio alla posizione ufficiale del movimento leghista come espressa dall'on. Maroni;
- in ottemperanza ai criteri di imparzialità, obiettività e completezza dell'informazione recati dall'art. 5 della l. 28/2000 e art. 6 del Regolamento

della Commissione parlamentare di vigilanza, già a partire dalle edizioni del 17 gennaio 2013, appena appresa notizia, la Rai radiotelevisione italiana S.p.A. ha provveduto ad assicurare pari rilevanza alla dichiarazione del Procuratore aggiunto, dott. Francesco Greco circa l'estraneità della Lega Nord all'inchiesta e la massima collaborazione riscontrata da parte dei dirigenti del partito della Lega;

- l'esposto deve essere archiviato non essendo configurabile, per le ragioni esposte, alcuna violazione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, sono stati convocati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 24 dicembre 2012, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni 24 e 25 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, durante il periodo elettorale i programmi di informazione trasmessi dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private devono uniformarsi ai criteri specifici dettati in materia, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità al fine di garantire oltre alla parità di trattamento, anche l'obiettività, l'imparzialità e la completezza dell'informazione;

RILEVATO dalla registrazione dei telegiornali segnalati che i servizi oggetto di contestazione hanno dato rilievo alla notizia – peraltro riportata in pari data da numerosi mezzi di informazione – delle perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso le sedi della Lega Nord di Milano e Torino nell'ambito dell'inchiesta sulle quote latte, rappresentando le ipotesi investigative formulate dalla Procura, tra cui anche quella della presunta corruzione di soggetti politici e funzionari pubblici attraverso il pagamento di tangenti per ottenere agevolazioni sul versamento delle multe delle quote

latte. Tuttavia, nei medesimi servizi, è stata altresì riportata la posizione del movimento leghista espressa dall'On. Maroni il quale, nel giorno stesso delle perquisizioni, aveva precisato "*Non hanno trovato nulla, la Lega non c'entra, è un caso chiuso*";

RILEVATO, come precisato anche dalla concessionaria pubblica nelle proprie controdeduzioni, che, a partire dalle edizioni del 17 gennaio 2013 dei notiziari oggetto di segnalazione, la RAI ha provveduto a fornire pari rilevanza, non appena ne ha avuto cognizione, alle dichiarazioni rese dal Procuratore aggiunto, dott. Francesco Greco in merito all'estraneità della Lega alla suddetta inchiesta e, precisamente, alla circostanza che "*...le perquisizioni effettuate dalla guardia di finanza nelle sedi della Lega Nord erano perquisizioni personali, di verifica su due segretarie. Non ci sono esponenti coinvolti né tantomeno indagati e dalla Lega è arrivata ampia collaborazione*";

RITENUTO, pertanto, che dalla visione dei servizi contestati non si rileva la violazione denunciata dagli esponenti;

CONSIDERATO che, alla luce del quadro normativo vigente, la vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo tiene conto dell'autonomia editoriale di ciascuna emittente, del diritto-dovere di cronaca e dell'attualità delle notizie, affinché ogni emittente possa concorrere a fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate;

CONSIDERATO, peraltro, che per eventuali, ulteriori profili soccorre l'istituto della rettifica, disciplinato dall'articolo 32-*quinquies* del Testo Unico, a mente del quale chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia trasmessa apposita rettifica;

RITENUTO, pertanto, che i fatti, così come denunciati nell'esposto presentato dalla Lega Nord Padania, non integrino gli estremi della violazione delle norme in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 200, n. 28 e dalle disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla campagna elettorale per le elezioni politiche (provvedimento 4 gennaio 2013) e che, per eventuali, ulteriori profili è esercitabile, ad istanza di parte, il diritto di rettifica come disciplinato dall'articolo 32-*quinquies* del Testo Unico il quale, comunque, presuppone che il soggetto interessato si rivolga direttamente all'emittente e che, solo in caso di rifiuto, possa adire l'Autorità la quale, ove ritenga fondata la richiesta, ordina all'emittente la trasmissione della rettifica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal partito Lega Nord Padania per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Roma, 23 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci